

LA GARANZIA NELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO" - Marco FESTELLI

—

La controversia di natura contrattuale oggetto di causa riguardava l'interpretazione ed esecuzione di un particolare contratto assicurativo; ovvero una polizza (strumento di garanzia sempre più diffuso nelle compravendite di autoveicoli usati) stipulata dal venditore (contraente) in favore dell'acquirente-consumatore (assicurato e beneficiario della garanzia) al fine di garantire vizi, difetti e conformità di un'autovettura usata (articolo 1519 bis c.c. ora articoli 129 e seguenti codice del consumo). A livello generale vale la pena ricordare che la garanzia per la cessione di beni usati in favore dei consumatori ha durata biennale al pari degli altri beni di consumo (articolo 132 codice del consumo) e che detto termine, in materia di beni usati, può essere consensualmente (in forma espressa) ridotto ad un solo anno, per effetto della disposizione di cui all'articolo 134, II° co, codice del consumo.

La garanzia legale può essere affiancata (migliorata), ma non sostituita (stante il disposto dell'articolo 134), da una garanzia convenzionale (articolo 135 cod. consumo) esclusivamente migliorativa dei diritti del consumatore, garanzia che deve indicare- a cura di chi la offre- in modo chiaro il proprio oggetto e gli elementi essenziali per farla valere.

Nel caso specifico verificatosi il sinistro, consistente nel malfunzionamento di una parte elettrica della vettura, la compagnia assicurativa (scelta dal venditore del bene ed offerta al consumatore) rifiutava l'adempimento eccependo la sussistenza di una clausola di esclusione.

Il consumatore, anziché agire nei confronti del venditore in forza del titolo e contrattuale e connessa garanzia legale, preferiva evidentemente esperire azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore, essendo comunque beneficiario del contratto d'assicurazione.

Il Giudicante ha ritenuto irrilevante la "riserva mentale" della compagnia assicurativa in quanto evidentemente nella clausola contrattuale- dalla stessa predisposta- non appariva chiara l'esclusione, di alcune parti elettriche del veicolo, dalla copertura prestata.

In buona sostanza, per il Giudice di pace grossetano, la clausola risultava ambiguamente formulata ed in difetto di espressa esclusione (pattuzione contrattuale) l'apparato risultato difettoso o non funzionante non doveva essere ritenuto escluso dalle prestazioni che la compagnia era tenuta ad adempiere (ovvero rimborsare).

Il ragionamento del giudicante è perfettamente coerente con i criteri generali di interpretazione del contratto, in particolare con l'articolo 1370 c.c. . Disposizione di carattere generale che statuisce come nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti (come appunto quelli assicurativi) nel dubbio deve prevalere

l'interpretazione più favorevole al contraente (debole), che si è limitato ad aderire (senza alcuna autonomia negoziale) alle pattuizioni prestabilite dall'altra parte. Nei contratti "dei consumatori" trova poi applicazione la specifica normativa dettata appunto in favore del contraente debole e non professionale (consumatore) contenuta negli articoli 33 e seguenti del codice del consumo.

Avv. Marco Festelli

Foro di grosseto

Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori e collaboratore del Centro Studi
Persona Diritto e Mercato



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

1022/11
2109/10
5437/11

Ris. domo

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2199 del Reg. Gen. Aff. Cont.
dell'anno 2010

TRA

[REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv. Sara
Serritiello con studio in Grosseto Via Roma n.36

Attore

CONTRO

CG Garantie Versicherunigs – AG Assicurazioni spa
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Gioffredi del Foro di
Milano e dall'avv. Antonio Fiorini con studio in Grosseto
Piazza Antonio Cosimini n. 11

Convenuta

Oggetto : risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CG Garantie Versicherunings - AG Ass.ni S.p.A., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:- accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, condannare la stessa al rimborso di € 459,34 quale somma pagata per l'intervento di riparazione all'alzacristallo posteriore elettrico sinistro, comprensivo di rivalutazione ed interessi legali a far data dalla notifica del presente atto; con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Il Sig. ██████████ in data 27.03.2006 ha acquistato presso la concessionaria Vivarelli di Grosseto una Opel Meriva, targata CZ612SG.

Nel 2008 il predetto ha esteso la copertura assicurativa dell'auto, in particolare dal 01.02.2008 al 01.02.2010, sottoscrivendo presso la Vivarelli Service S.r.l., la polizza di assicurazione n. 103563 - 69478002 della Car Garantie Assicurazioni S.p.A. In data 29.12.2009 il Sig. ██████████ si è recato presso il punto assistenza Opel Sempion Car S.p.A. di Milano per la riparazione dell'alzacristalli posteriore elettrico



sinistro, ma la concessionaria rifiutava tale intervento in quanto non coperto da garanzia .

Dalla denuncia di danno fatta dalla predetta concessionaria viene barrata la voce impianto elettrico" indicando quale causa di danno la rottura del meccanismo dell'alzavetro posteriore sinistro, specificando che tale componente richiede la sostituzione di tutto il componente alzavetro.

L'attore, pertanto ha provveduto alla sostituzione dell'alzacristalli posteriore elettrico sinistro presso la Vivarelli Service S.r.l. di Grosseto in data 19.01.2010 pagando la somma di € 495,34.

Anche in tale occasione la denuncia di danno indica quale parte danneggiata "l'impianto elettrico", in particolare la rottura della macchinetta alzavetro. Si sottolinea che la stessa tipologia d'intervento con sostituzione dell'intera componente, ma alla portiera destra, è stata eseguita in garanzia, come da fattura del 13.07.2010.

A nulla valendo le diffide della Confconsumatori del 20.01.2010 e del 12.03.2010 inoltrate per conto dell'attore e volte al rimborso della somma spesa per la riparazione del danno sulla base delle stesse disposizioni di polizza, articolo 2 lettera m) veniva intrapresa la via giudiziaria .

All'udienza di prima comparizione del 26.07.2010 nessuno si è presentato per parte convenuta; il difensore dell'attore ha richiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace ed il Giudice ha rinviato all'udienza



dell' 11.10.2010 per l'espletamento di tale mezzo di prova, disponendo la notifica del verbale a parte convenuta.

All'udienza dell' 11.10.2010 si è costituita parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. In particolare parte convenuta deduce che il meccanismo dell'alzavetro non è coperto da garanzia, sostenendo, inoltre che il primo intervento alla parte destra veniva effettuato in garanzia nonostante riguardasse anch'esso la rottura della macchinetta, per evitare un contenzioso. Concludeva le proprie richieste formulando le seguenti conclusioni: "Voglia il Giudice di Pace di Grosseto respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto e comunque in quanto la prestazione richiesta non è contrattualmente dovuta. Vittoria di spese di giudizio".

La causa veniva quindi istruita, raccogliendo nell'incarto processuale i documenti e gli atti prodotti dalle parti. Successivamente all'udienza del giorno 09.05.11 la causa veniva frattentata in decisione con termine per il deposito di memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e come tale merita accoglimento.

Dalla lettura degli atti processuali risulta pacifica tra le parti la sottoscrizione del contratto di assicurazione di cui trattasi con attivazione dello stesso in data 01.02.08 e per una durata



di 24 mesi. Orbene dalla elencazione delle parti soggette a garanzia assicurativa sotto il capitolo "Elettronica comfort" vengono espressamente indicati i seguenti elementi : alzacristalli elettrici : interruttore (escluso danno da effrazione) motori elettrici , comandi (escluso cablaggi e conduttori) .

L'attore ha lamentato che la riparazione di cui trattasi ha comportato necessariamente tutta la sostituzione dell'alzavetro elettrico stante la rottura di un suo componente particolare .

Ebbene a termini di polizza il convenuto deve essere dichiarato tenuto a fornire la garanzia contrattuale relativamente al mancato funzionamento dell'alzacristalli elettrico, essendo il cd meccanismo alzavetro da ricomprendersi nella dizione "comandi " laddove la stessa deve essere intesa quale particolare meccanico destinato alla funzione di apertura e chiusura del vetro elettrico e come tale coperto da garanzia.

Infatti causa del contratto de quo appare espressamente evidente per l'attore vedersi rimborsato per eventuali danni relativi al mancato funzionamento di particolari meccanici ed elettrici della propria vettura e per la convenuta ottenere il pagamento del premio a fronte della assunzione del rischio da non funzionamento degli stessi.

Escludere quanto sopra , come inteso dalla società convenuta, non appare ammissibile in quanto si ipotizzerebbe un evidente caso di riserva mentale nella

esecuzione del contratto . Infatti la riserva mentale consiste nella intenzionale dichiarazione di un intento divergente da quanto effettivamente oggetto di volizione, senza che ciò sia avvertibile dalla parte destinataria né tantomeno oggetto di accordo con questa.

L'altra parte, destinataria della dichiarazione, non è infatti in grado di comprendere la discrepanza tra interna volizione e portata esteriore di quanto dichiarato. Poiché nessuno può essere gravato da speciali oneri di indagine circa le reali intenzioni dell'altra parte, essa rimane vincolata alle proprie esternazioni con la conseguenza che nel caso di specie la convenuta ,che ha argomentato nel senso riduttivo della esclusione della piena assunzione di responsabilità del funzionamento dell'alzacristalli elettrico, è tenuta a fornire piena assistenza a fronte della richiesta avanzata in tal senso dall'attore così come già effettuato in precedenza a fronte di analoga richiesta immediatamente adempiuta e sempre relativa al mancato funzionamento di altro alzacristalli elettrico.

Avendo, quindi l'attore quantificato in € 495,34 la somma pagata per il ripristino della funzionalità dell'alzavetro elettrico come fattura della ██████████, di Grosseto emessa in data 19.01.2010 , tale importo viene posto a carico della società convenuta oltre gli interessi legali dalla data indicata e sino al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto, definitivamente pronunciando
nella causa iscritta al RGN 2199/10

1. Condanna la CG Garantie Versicherunigs – AG Assicurazioni spa al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di Euro 495,34 oltre interessi dalla data del 19.01.10 e sino al saldo;
2. Condanna la CG Garantie Versicherunigs – AG Assicurazioni spa al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 250,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per legge.

Grosseto 09.05.11

Il Giudice di Pace
Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Depositato in Cancelleria
Grosseto. 22-8-2011

Il Cancelliere